

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-849 del 21/02/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE) - LOCALITÀ CAPRARA - (PRATICA N. 6050 CODICE PROCEDIMENTO RE16A0037). TITOLARE: CARPI MIRVANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-877 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 35879/2019

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO **IGIENICO ED ASSIMILATI** IN COMUNE DI **CAMPEGINE (RE) - LOCALITÀ CAPRARA** - (PRATICA N. **6050** CODICE PROCEDIMENTO **RE16A0037**).

TITOLARE: **CARPI MIRVANO**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 14019 in data 11/10/2006 della Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, alla ditta Negri Gualdi Roberto per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi ubicati su terreno, di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Campegine (RE) al Foglio 9 particella 77 (Pratica 6050) e Foglio 17 particella 421 (Pratica 3163) con una portata massima complessiva di l/s 1,50 per un volume complessivo annuo di m³ 4.000 da destinare agli usi zootecnico e lavaggio camion, con scadenza 31/12/2005.
- con istanza assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna in data 04/01/2008 la stessa ditta ha chiesto di ottenere il rinnovo della succitata concessione;
- con successiva istanza in data 26/04/2016 il sig. Negri Gualdi Roberto ha comunicato di avere venduto al sig. **Carpi Mirvano** gli immobili interessati dalla succitata concessione afferenti l'utenza esercitata dal pozzo di cui al Foglio 9 particella 77 (**Pratica 6050**) destinata al **lavaggio autocarri**, e contestualmente ha formalizzato la rinuncia alla concessione stessa informando che il nuovo proprietario provvederà a inoltrare apposita richiesta di subentro alla domanda di rinnovo onde ottenere la titolarità della concessione relativamente all'utilizzazione di proprio interesse;
- con successiva istanza in data 29/06/2016 il sig. Negri Gualdi Roberto ha comunicato di avere venduto all'**Azienda Agricola Codeluppi Bruno s.s.** gli immobili interessati dalla succitata concessione afferenti l'utenza esercitata dal pozzo di cui al Foglio 17 particella 421 (Pratica 3163) destinata all'attività **zootecnica** e contestualmente ha formalizzato la rinuncia alla stessa informando che il nuovo proprietario provvederà a inoltrare apposita richiesta di subentro alla domanda di rinnovo onde ottenere la titolarità della concessione relativamente all'utilizzazione di proprio interesse;

DATO ATTO:

- che, dall'esame della succitata istanza di rinnovo e della documentazione allegata alla stessa, si evince che i valori della portata massima d'esercizio dei due pozzi e del fabbisogno idrico richiesto (l/s 2,5 - m³ 5.200) sono maggiori di quelli riconosciuti con la succitata concessione originaria;
- che pertanto la domanda di rinnovo comporta variante alla concessione originaria;
- che la stessa è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia ed è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti nell'aumento della portata massima complessiva derivabile da l/s 1,50 a l/s 2,50 e della quantità d'acqua complessiva da prelevare

dai due pozzi da m³ 4.000 a m³ 5.200, l'istanza presentata dal sig. Negri Gualdi Roberto rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;

- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 22/07/2016 presentata dal Sig. **Carpi Mirvano** tendente ad ottenere il subentro alla succitata istanza di Rinnovo del sig. Negri Gualdi Roberto e conseguente Cambio di Titolarità della concessione per l'utenza esercitata dal pozzo di cui al Foglio 9 particella 529 ex 77 (Pratica 6050) da destinare all'uso igienico ed assimilati (lavaggio autocarri) con una portata massima d'esercizio di l/s 1,00 per un volume complessivo annuo di m³ 1.200;
- che a supporto della succitata richiesta di subentro da parte della ditta richiedente è stata presentata copia dell'atto di compravendita a rogito Dottor Giulio Almansi, Notaio in Parma, dal quale si evince che il sig. **Carpi Nirvano** in data 12/03/2015 ha acquisito dal sig. Negri Gualdi Roberto la proprietà del complesso immobiliare posto in Comune di Campegine località Caprara comprendente il terreno su cui insiste il succitato pozzo.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **1,00 l/s**;
- volume annuo massimo **1.200 m³/anno**;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **9015ER-DQ1-FPF - Conoide Enza Alluvionali Appenniniche - acquifero confinato superiore**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 1,00), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, il richiedente la titolarità è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo di € **250,00**, corrispondente alla misura minima prevista, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di € **164,89** quale **canone** per la l'annualità **2020**, salvo conguaglio con interessi legali per ritardato pagamento, e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dei canoni relativi alle pregresse annualità dal 2017 al 2019 per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita, come specificato nel disciplinare.

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità 2020 risulta regolarmente corrisposto in data 17/02/2020, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di € **250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente corrisposto in data 17/02/2020;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2017 al 2019, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita.
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il Responsabile Incarico di Funzione "RE Demanio Idrico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. **Carpi Mirvano** C.F. CRPMVN53B09C218U con sede in Campegine (RE) il **rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità** della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Campegine (RE) località Caprara da esercitarsi mediante prelievo da n° 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 529 ex 77, del foglio 9 del NCT di detto Comune, da destinare all'uso igienico ed assimilati, già assentita alla ditta Negri Gualdi Roberto con Determinazione n. 14019 del 11/10/2006 e scadenza il 31/12/2005;

- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile con una portata massima d'esercizio di l/s 1,00 per un volume complessivo annuo di m³ 1.200 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2006**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2020**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 164,89** per l'anno 2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2017 al 2019 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **igienico ed assimilati** in territorio del Comune di **Campegine (RE)** località **Caprara** richiesta dalla ditta **Carpi Mirvano**.

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di m 24,00 con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 60,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2 avente una portata di esercizio di l/s 1,00;
- le opere di prelievo sono site in località Caprara del Comune di Campegine (RE) su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al foglio 9 particella 529 ex 77, coordinate UTM-RER: X = 618.639 Y = 959.969;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati inerenti il lavaggio degli automezzi di proprietà del titolare con un consumo annuo di m³ 1.200.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo l/s 1,00;
- volume annuo complessivo prelevato circa m³ 1.200

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2020**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 488,33**, salvo conguaglio con interessi legali per ritardato pagamento, come di seguito specificato:
- annualità 2017 = € 161,16; - annualità 2018 = € 162,45 - annualità 2019 = € 164,72.

5.4 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2020** ammonta a **€ 164,89**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro del presente atto;

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 Deposito Cauzionale

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di **€ 250,00** da versare prima del rilascio del presente atto di concessione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 Dispositivo di misurazione - - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della

quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Carpi Mirvano)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.